

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

STATUTO

Art. 1) Istituzione

E' istituita dal Comune di Livorno Ferraris, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 in data 29.03.2005, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Art. 2) Fini

La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere (non vincolante, anche se obbligatorio) sugli argomenti proposti dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta Giovani:

- é uno strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- si rapporta con gruppi informali;
- promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo);
- raccoglie informazioni nei predetti campi direttamente o mediante ricerche autonome e con il supporto delle strutture amministrative comunali;
- gestisce la parte del budget destinato annualmente per il suo funzionamento;

Art. 3) Organi della Consulta Giovanile

Sono organi della Consulta Giovani:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- eventuali Commissioni di Lavoro.

Art. 4) L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea tutti i giovani che aderiscono alla Consulta Giovanile di età compresa tra i 16 e i 26 anni.

Art. 5) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea il Sindaco e i due terzi dei Consiglieri Comunali.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità

L'Assemblea può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario Comunale o funzionari Comunali.

Sindaco, Assessori, Consiglieri e Segretario Comunale possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

Art. 6) Validità delle sedute e delle deliberazioni

La seduta dell'Assemblea è valida se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente, il quale ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione di un'eventuale deliberazione alla seduta successiva.

Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione.

Al termine di ogni riunione l'Assemblea può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 7) Composizione e finalità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da :

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- 4 Consiglieri
- Il Segretario

Il Presidente è di diritto il Consigliere di maggioranza appositamente delegato dal Sindaco e dura in carica per tutto il suo mandato, a meno di dimissioni o di revoca della delega da parte del Sindaco.

Il Vicepresidente, i 4 Consiglieri e il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Le predette cariche hanno durata annuale e

sono quindi rinnovate annualmente. Una stessa carica non può essere ricoperta per due anni consecutivi dalla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo d'interfaccia tra l'Assemblea e il Consiglio Comunale. Esso si riunirà almeno una volta dopo lo svolgimento di ciascuna Assemblea al fine di formalizzare quanto discusso e deliberato dall'Assemblea stessa.

Art. 8) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consultivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni e proposte.

Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 9) Modifiche dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

L'Assemblea può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto.

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea successiva a quella della presentazione. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea.

Le modifiche dello Statuto devono essere trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.

Art. 10) Sede

La sede della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale.

L'agibilità del Palazzo Comunale e di eventuali altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 11) Prima riunione

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco.

Art. 12) Durata

La Consulta Giovanile resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 13) Rinnovo

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il neo Sindaco deve procedere, entro due mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, a rinnovare l'organo della Consulta Giovanile.

Art. 14) Risorse e strumenti

La Consulta Giovanile si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali del personale e delle attrezzature tecniche del Comune. L'utilizzo di tali risorse e strumenti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.